

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965.

(Conferma TAR Friuli-Venezia Giulia, 6 luglio 1994, n. 270)

È illegittima la sottoscrizione di una lista raccolta su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati.

Omissis – 7. - La questione sottoposta all'esame della Sezione, esattamente individuata dai primi giudici, concerne la legittimità o meno di sottoscrizioni - da parte dei presentatori di una lista di candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale - effettuate su moduli mobili, privi del contrassegno di lista nonché del nome dei candidati e tuttavia numerati progressivamente, recanti le generalità dei sottoscrittori, con la firma e gli estremi del documento di identificazione, il tutto autenticato dal funzionario incaricato.

8. - La materia è disciplinata dall'art. 3 della L. 25 marzo 1993 n. 81. Esso prescrive che le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e alla carica del sindaco, per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, debbano essere sottoscritte da non meno di 80 e non più di 250 elettori.

Prescrive altresì che le firme debbano essere autenticate e apposte su moduli aventi le caratteristiche di cui all'art. 20, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre debbono essere corredate da certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali del Comune nel quale deve svolgersi la competizione elettorale. Il compito di controllare la legittimità delle sottoscrizioni è demandato alla Cecu, che deve anche vigilare affinché nessun elettore abbia sottoscritto più di una lista. Invece competenti ad eseguire le autenticazioni a norma dell'indicato art. 3 legge n. 21 del 1993, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 L. 21 marzo 1980 n. 53, sono i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Il quinto comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce: la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome cognome data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Giova notare che il comma indicato è stato inserito nel corpo dell'art. 20 con la L. 11 agosto 1991 n. 271 a modifica del previgente quinto comma, che si limitava a prescrivere che la firma degli elettori deve essere autenticata da un notaio o cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Ad avviso della Sezione sembra, quindi, evidente che la *ratio* della norma è quella di evitare raccolte fraudolente di sottoscrizioni.

Pertanto l'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza ai sottoscrittori della conoscenza delle liste che si accingono a presentare. Sicché l'osservanza rigorosa delle modalità di presentazione delle liste, indicate nella disposizione in esame, appare indispensabile e inderogabile, come ogni norma in materia elettorale.

Venendo al caso di specie, la sottoscrizione non è avvenuta su moduli regolamentari, in quanto i moduli stessi - pur contenendo una numerazione progressiva - erano privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati. Sicché non era visibile il collegamento tra i sottoscrittori e la lista dei candidati da presentare, così come la norma ha voluto assicurare. Pertanto bene ha operato la Commissione elettorale circondariale di ... nel ritenere che le firme apposte su tali moduli - da considerarsi mobili e comunque non costituenti parte integrante della dichiarazione di presentazione - fossero invalide e quindi non suscettibili di essere conteggiate al fine del raggiungimento del numero minimo dei sottoscrittori per la presentazione della lista "...".

9. - Deducono gli appellanti che i cittadini elettori erano ben consapevoli del modulo che andavano a sottoscrivere e delle candidature ivi indicate, in quanto le firme erano state apposte in presenza del funzionario dell'ufficio elettorale. In altri termini, ad avviso degli appellanti, "la dichiarazione di autenticità (operata dal pubblico funzionario) riguarda non soltanto la provenienza della sottoscrizione, ma anche l'attestazione della volontà dell'elettore di presentare quella e non altre liste".

9.1. - L'assunto non è condiviso dalla Sezione. Infatti esso non trova riscontro né nella legge né tantomeno dalla pubblica attestazione, che è poi quella che viene esaminata dalla Commissione elettorale per il controllo sulla regolarità delle presentazioni di lista.

L'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, richiamato dal quinto comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 361 del 1957, dopo aver elencato al primo comma i soggetti competenti ad autenticare le firme degli elettori, stabilisce: "l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15".

Il secondo comma dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 stabilisce che: "l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive".

Sicché non corrisponde alla realtà il fatto che il pubblico ufficiale attesti anche la volontà dell'elettore di presentare l'una o l'altra lista. Il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta emerge unicamente dalla presenza sul modulo del contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati e non da una dichiarazione in tal senso del funzionario dell'ufficio elettorale.

In conclusione anche tale doglianza è priva di fondamento.

10. - Deducono, infine, gli appellanti che è errata l'interpretazione data dal Tribunale, secondo cui la semplice irregolarità formale in esame sarebbe idonea ad inficiare la presentazione della lista.

Osserva la Sezione che in materia elettorale l'interpretazione (e l'applicazione) letterale della normativa è l'unica sufficiente ad assicurare il rispetto della sua *ratio*. Sicché la sua violazione si risolve sempre in un'illegittimità sostanziale.

11. - In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.

Omissis.